

**PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PARTNER DI REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO REGIONALE "VALORIZZAZIONE DELL'ESPERIENZA: IL PROTAGONISMO ALL'INCLUSIONE" A VALERE SULL'AZIONE AMA ES DEL PIANO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA "UNA GIUSTIZIA PIÙ INCLUSIVA"**

**CUP E81J25001010007**

**CLP PRG-AMAES-1384-REGIONE LOMBARDIA - AMA ES-AMA ES - LOMBARDIA FSE+**

**Frequently Asked Questions**

**24.04.2026**

**1. È possibile sostituire un partner dopo la presentazione dell'istanza ma prima dell'esito dell'istruttoria?**

No. La composizione del partenariato deve essere completa e conforme ai requisiti al momento della presentazione dell'istanza. Eventuali modifiche successive sono ammesse solo dopo l'approvazione del progetto e previa autorizzazione preventiva di Regione Lombardia.

**2. Il requisito dei 5 anni di esperienza può essere dimostrato tramite esperienze maturate in ATI e reti?**

Sì, purché l'Ente dimostri formalmente il proprio ruolo effettivo nell'attuazione delle attività e la riconducibilità diretta delle esperienze ai destinatari indicati al punto A.4 e alla specifica Linea di intervento.

**3. Un Ente può partecipare a due reti differenti se svolge ruoli diversi?**

No. Ogni Ente può aderire ad una sola rete di partenariato territoriale, indipendentemente dal ruolo, funzioni o attività svolte.

**4. Cosa accade se un Ente risulta presente in due istanze differenti?**

La violazione comporta la non ammissibilità di tutte le istanze presentate che coinvolgono tale Ente.

**5. Cosa si intende per "partenariato territoriale"? Corrisponde all'ambito provinciale?**

No.

Il termine partenariato territoriale non implica un vincolo di dimensione provinciale né sub-provinciale.

Con tale espressione si intende una rete di soggetti operanti sul territorio della Regione Lombardia che collaborano in modo integrato alla realizzazione del progetto regionale AMAES, con riferimento ai destinatari in carico agli UEPE lombardi.

L'Avviso non prevede alcuna delimitazione obbligatoria su base provinciale, distrettuale o di ambito territoriale sociale.

È pertanto ammissibile:

- una rete composta da Enti che operano su più province;
- una rete che copre più territori provinciali;
- una rete con estensione regionale.

La qualificazione "territoriale" non deve essere interpretata in senso restrittivo o coincidente con il livello provinciale, bensì come espressione del radicamento e dell'operatività nel contesto regionale lombardo.

#### **6. Il Capofila di rete deve avere necessariamente il budget più elevato?**

No. L'Avviso non impone una soglia minima o prevalente di budget per il Capofila, ma richiede che esso abbia un ruolo effettivo di coordinamento e responsabilità amministrativo-contabile.

#### **7. È possibile prevedere subaffidamenti o esternalizzazioni di attività?**

No. Le attività devono essere realizzate esclusivamente dagli Enti componenti la rete, senza ricorso a soggetti terzi, salvo l'istituto del distacco nei casi consentiti.

#### **8. Un consorzio può utilizzare personale di consorziati non partner?**

No. I consorziati non formalmente aderenti alla rete sono considerati soggetti terzi e il loro personale non può essere impiegato direttamente.

#### **9. La concertazione con UIEPE/UEPE è requisito di ammissibilità?**

Sì. Deve essere allegata la relazione di concertazione e la Dichiarazione di interesse (Allegato A7), salvo oggettiva impossibilità motivata.

#### **10. L'assenza della firma UIEPE/UEPE alla scadenza comporta automatica esclusione?**

No, se viene dimostrata oggettiva impossibilità. Tuttavia, in caso di ammissione, la Dichiarazione firmata dovrà essere trasmessa entro il termine per l'accettazione del contributo, pena decadenza.

### **11. Posso concertare con gli UEPE territoriali diversi dall'UIEPE?**

È possibile che la concertazione nel merito della proposta progettuale avvenga anche gli UEPE territoriali, i quali sono autorizzati (in relazione alla nota di delegata dell'UIEPE del 3 aprile 2026) al rilascio della Dichiarazione di interesse (Allegato A7).

### **12. È possibile presentare una proposta limitata solo ai tirocini senza formazione?**

No. La Linea 2 deve prevedere congiuntamente formazione professionalizzante e tirocini extracurricolari.

### **13. Il piano dei conti può superare i massimali e poi essere rimodulato?**

No. Il superamento dei massimali comporta decurtazione in sede di istruttoria formale.

### **14. I costi indiretti devono essere previsti già in fase di candidatura?**

No. Saranno quantificati in sede di co-progettazione da Regione Lombardia fino a un massimo del 7% dei costi diretti ammissibili (con esclusioni previste).

### **15. È possibile avviare le attività prima della sottoscrizione della Convenzione?**

No. Le spese sono ammissibili solo dopo la sottoscrizione della Convenzione di finanziamento e l'avvio formale del progetto.

### **16. I destinatari possono essere coinvolti contemporaneamente in interventi analoghi/uguali finanziati con altre risorse pubbliche?**

No. È espressamente vietato il cumulo su medesima tipologia di intervento (residenzialità o politiche attive), salvo la possibilità di attivare la Linea complementare (1 o 2) nei casi previsti.

### **17. Le attività progettuali possono essere svolte all'interno degli istituti penitenziari?**

No.

Le attività previste dall'Avviso non possono essere realizzate all'interno degli istituti penitenziari.

L'intervento è rivolto a persone adulte in uscita dagli istituti penitenziari o già in esecuzione penale esterna, con l'obiettivo di sostenere percorsi di autonomia abitativa e inserimento socio-lavorativo nel contesto territoriale.

La presa in carico progettuale può avvenire esclusivamente quando la persona:

- è formalmente in esecuzione penale esterna, oppure
- è già uscita dall'istituto penitenziario.

Non rientrano nell'ambito di applicazione dell'Avviso percorsi formativi o lavorativi erogati all'interno degli istituti.

Resta ferma la possibilità di realizzare attività di raccordo o coordinamento con gli istituti penitenziari ai fini della continuità della presa in carico, ma le attività progettuali finanziabili devono svolgersi esclusivamente all'esterno del circuito detentivo.

**18. Un Ente accreditato ai servizi al lavoro (lett. e) può partecipare alla rete senza avere esperienza quinquennale sulla residenzialità se il progetto sviluppa entrambe le Linee ma l'Ente opera esclusivamente sulla Linea 2?**

Sì, purché:

- non svolga attività sulla Linea 1,
- non abbia budget imputato alla Linea 1,
- possieda almeno 5 anni di esperienza comprovata nell'ambito della Linea 2 con riferimento ai destinatari di cui al punto A.4.

Il requisito di esperienza è correlato alla/e Linea/e effettivamente sviluppate dall'Ente e alla gestione in proprio delle relative attività.

**19. Un Ente del Terzo Settore con esperienza quinquennale su residenzialità per persone fragili, ma non specificamente in esecuzione penale esterna, è ammissibile?**

No.

L'esperienza deve essere:

- specifica rispetto alla Linea di intervento,
- riferita puntualmente ai destinatari indicati al punto A.4 (adulti in uscita dalla detenzione o in esecuzione penale esterna),
- non generica su target vulnerabili.

L'assenza di coerenza con il target specifico configura causa di non ammissibilità.

**20. Se un partner possiede esperienza quinquennale maturata in altra Regione, è valida ai fini del requisito?**

Sì.

L'Avviso richiede sede legale o operativa in Lombardia al momento della candidatura, ma non limita territorialmente l'esperienza maturata, purché sia comprovata e riferita ai destinatari indicati.

**21. È ammissibile una rete composta da 5 Enti di cui 3 privi di budget ma con ruolo "strategico"?**

No.

Tutti i soggetti del partenariato:

- devono avere responsabilità attuativa,
- devono sostenere costi,
- devono gestire attività in proprio,
- devono avere attribuzione di quota di budget.

La mera partecipazione "formale" o di indirizzo non è conforme all'Avviso.

**22. Un Ente può presentare candidatura come partner in una rete e contemporaneamente come Capofila in un'altra rete?**

No.

Il divieto è assoluto: ogni Ente può aderire ad una sola rete, indipendentemente dal ruolo assunto.

La violazione comporta l'inammissibilità di tutte le istanze coinvolte.

**23. Se un Ente dimentica di allegare la dichiarazione di partecipazione (Allegato A6), può integrarla successivamente?**

Solo se richiesto in sede di integrazione documentale nell'ambito della verifica di ammissibilità a condizione che la volontà dell'Ente di aderire alla rete sia rilevabile da altra documentazione di progetto (es. è stato inserito nel piano dei conti, sono state attribuite attività, è in grado di integrare l'allegato A6 con firma precedente all'adesione, ecc.)

In assenza di richiesta di integrazione, la carenza documentale su elementi essenziali può comportare non ammissibilità.

#### **24. È possibile modificare il piano dei conti tra presentazione dell'istanza e avvio della co-progettazione?**

No.

In fase di candidatura il piano dei conti deve rispettare:

- massimali per Linea,
- massimali per voce di costo,
- coerenza con la struttura prevista.

Eventuali rideterminazioni possono avvenire solo a seguito di istruttoria o in fase di co-progettazione, ma non per sanare superamenti dei massimali.

#### **25. Una rete può presentare proposta su entrambe le Linee ma con prevalenza economica su una delle due Linee?**

Sì.

Non è previsto un vincolo di equilibrio percentuale tra Linee, purché:

- siano sviluppate integralmente tutte le attività previste per ciascuna Linea attivata,
- siano rispettati i massimali per voce di costo.

#### **26. È ammissibile un partenariato composto esclusivamente da Enti pubblici?**

Sì, purché:

- sia rispettato il numero minimo di 5 Enti,
- siano rispettate le condizioni obbligatorie (es. presenza di ETS per Linea 1),
- siano soddisfatti tutti i requisiti di esperienza ove richiesti.

#### **27. Un Ente che ha 4 anni e 10 mesi di esperienza può dichiarare il requisito quinquennale?**

No.

Il requisito è tassativo: almeno 5 anni, anche non continuativi, ma effettivamente maturati alla data di presentazione dell'istanza.

**28. È ammissibile una proposta che preveda la formazione linguistica ma non quella professionalizzante nella Linea 2?**

No.

La Linea 2 deve prevedere congiuntamente:

- formazione professionalizzante,
- tirocini extracurriculari.

La formazione linguistica è complementare ma non sostitutiva.

**29. Un Ente può indicare personale non ancora assunto al momento della candidatura?**

Sì.

In fase di candidatura è richiesta la descrizione delle risorse umane previste. Il personale può essere individuato successivamente, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti.

**30. Se il partenariato supera i massimali di una voce ma resta entro il totale di Linea, la proposta è ammissibile?**

No.

Il rispetto è richiesto per singola voce di costo, non solo per il totale di Linea.

**31. La mancata indicazione dettagliata degli indicatori di risultato può comportare esclusione?**

Sì, se compromette la valutazione della coerenza progettuale e la verifica della capacità di raggiungere gli obiettivi del progetto regionale.

**32. È ammissibile un progetto che prevede strutture di residenzialità non ancora nella disponibilità giuridica del partner?**

Sì, purché:

- sia dimostrata la concreta possibilità di acquisizione,
- sia coerente con la tempistica progettuale,
- siano rispettati i requisiti di ammissibilità delle spese.

**33. È possibile presentare un progetto che prevede destinatari potenziali non ancora formalmente in carico a UIEPE/UEPE?**

No.

I destinatari devono essere esclusivamente adulti in carico agli Uffici di Esecuzione Penale Esterna della Lombardia.

**34. Se la relazione di concertazione con UIEPE/UEPE evidenzia criticità sulla coerenza progettuale, la proposta è automaticamente esclusa?**

No.

La concertazione non ha natura valutativa vincolante. Tuttavia, il grado di coerenza potrà incidere sulla valutazione tecnica della proposta.

**35. Una rete può presentare candidatura prevedendo costi indiretti nel piano dei conti?**

No.

I costi indiretti non devono essere inseriti nel piano dei conti in fase di candidatura, in quanto saranno eventualmente quantificati da Regione Lombardia in sede di co-progettazione.

**36. Un Ente possiede 5 anni di esperienza maturati integralmente prima dell'iscrizione al RUNTS. L'esperienza è valida?**

Sì, purché:

- l'esperienza sia documentalmente comprovabile,
- sia riferita alle Linee e al target A.4,
- l'Ente sia regolarmente iscritto al RUNTS al momento della candidatura.

Il requisito dei 5 anni riguarda l'esperienza sostanziale, non l'anzianità di iscrizione al RUNTS.

**37. Un Ente ha maturato 5 anni di esperienza specifica, ma in qualità di subcontraente di un altro ETS. È valida?**

Solo se:

- l'Ente dimostra di aver svolto direttamente attività operative e non meramente accessorie,

- la responsabilità tecnico-operativa era in capo all'Ente stesso.

Se l'Ente era mero fornitore secondario senza responsabilità progettuale, il requisito potrebbe non ritenersi integrato.

**38. Una rete è composta da 5 Enti, ma uno è in fase di fusione per incorporazione (atto deliberato ma non ancora perfezionato al Registro). È ammissibile?**

No.

Tutti i requisiti soggettivi devono essere pienamente perfezionati al momento della presentazione dell'istanza. Una soggettività giuridica in fase transitoria non perfezionata integra un rischio di inammissibilità.

**39. Un partner possiede esperienza quinquennale specifica, ma maturata tramite gestione di un immobile confiscato alla criminalità organizzata destinato a housing sociale per soggetti non in esecuzione penale. È valida?**

No, se non vi è correlazione con il target A.4.

La residenzialità deve essere riferita a persone in uscita dal carcere o in esecuzione penale esterna, non genericamente a soggetti svantaggiati.

**40. Una rete presenta candidatura con 5 Enti, ma uno ha sede operativa in Lombardia aperta 48 ore prima della scadenza del bando. È ammissibile?**

Formalmente sì, se:

- la sede è attiva e documentabile,
- tutti i requisiti sono posseduti alla data di presentazione.

L'Avviso non prevede un requisito minimo di anzianità della sede.

**41. Una rete prevede per la Linea 1 appartamenti di proprietà di un partner, ma l'immobile è gravato da ipoteca giudiziale. È causa di esclusione in fase di candidatura?**

No automaticamente.

In fase di candidatura rileva la disponibilità giuridica o la possibilità di utilizzo. Tuttavia, eventuali vincoli che impediscano l'effettiva attuazione potrebbero incidere sulla valutazione di fattibilità ed eventualmente sulla revoca del contributo.

**42. Un partner dichiara 5 anni di esperienza maturati attraverso un progetto finanziato ma mai formalmente rendicontato. È valida?**

Solo se:

- l'attività è stata effettivamente svolta,
- è documentalmente comprovabile,
- non vi sono irregolarità accertate.

**43. Un Ente è stato oggetto di revoca di un finanziamento pubblico 4 anni prima. Può partecipare?**

Sì, salvo che:

- vi siano interdizioni o cause di esclusione normative,
- vi siano contenziosi che incidano sulla capacità giuridica.

L'Avviso non prevede esclusione automatica per precedenti revoche.

**44. Una rete presenta progetto su entrambe le Linee ma assegna budget simbolico (€1,00) a un partner per “copertura requisito minimo”. È ammissibile?**

Il principio di gestione in proprio e responsabilità attuativa implica una coerenza sostanziale tra attività e budget. Una quota simbolica potrebbe configurare partecipazione meramente formale e rilevare ai fini della valutazione della proposta progettuale

**45. Un partner è un Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto che non svolge attività commerciale ma non è iscritto al RUNTS. È ammissibile?**

Sì.

Gli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sono autonomamente previsti dall'Avviso (lett. b) e non necessitano iscrizione RUNTS.

**46. Una rete presenta candidatura ma uno dei 5 Enti ha bilancio in perdita negli ultimi 3 esercizi. È causa di esclusione?**

No automaticamente.

L'Avviso non prevede requisiti economico-finanziari specifici, salvo capacità di gestione in proprio delle attività. Tuttavia, la sostenibilità potrebbe essere oggetto di valutazione tecnica.

**47. Un Ente è formalmente senza scopo di lucro ma il suo statuto prevede distribuzione indiretta di utili. È ammissibile?**

No.

Gli organismi di diritto privato devono svolgere attività senza scopo di lucro nel rispetto del Titolo VII del Codice del Terzo Settore. Clausole statutarie incompatibili possono determinare inammissibilità.

**48. Una rete indica nel progetto un numero di destinatari superiore al potenziale stimato sul territorio UIEPE/UEPE. È causa di esclusione?**

Non automaticamente.

Tuttavia, una sovrastima evidente può incidere negativamente sulla valutazione di coerenza e fattibilità.

**49. Un partner è contemporaneamente beneficiario di altro progetto regionale sullo stesso target ma su diversa tipologia di intervento. È ammissibile in candidatura?**

Sì.

Il divieto riguarda il cumulo sul destinatario, non sulla partecipazione dell'Ente alla candidatura.

**50. Una rete presenta candidatura senza prevedere costi indiretti. È ammissibile?**

Sì.

I costi indiretti non devono essere inseriti nel piano dei conti in candidatura. Saranno eventualmente definiti in co-progettazione.

**51. 19. Un partner ha 5 anni di esperienza ma 3 maturati come libero professionista prima di costituire l'Ente. È valida?**

No.

Il requisito deve essere posseduto dall'Ente in quanto soggetto giuridico, non dal legale rappresentante o da persone fisiche antecedentemente.

**52. Una rete presenta candidatura perfettamente conforme ma non rispetta l'obbligo di presenza di un ETS per Linea 1, sostituendolo con un Ente pubblico con esperienza equivalente. È ammissibile?**

No.

La presenza di almeno un Ente di cui alla lettera a) (ETS) è condizione tassativa per Linea 1. L'equivalenza sostanziale non è sufficiente a superare un requisito formale espressamente previsto.

**53. Con riferimento alla compilazione dell'Allegato A4 Scheda di dettaglio costi - LINEA 2 - SPESA 2.C, in particolare per percorsi formativi a carattere pratico (es. ristorazione), considerata la difficoltà di dettagliare analiticamente tutte le materie prime utilizzate, è possibile indicare una voce di costo sintetica per modulo formativo?**

Sì, è possibile adottare una modalità di esposizione sintetica dei costi, a determinate condizioni e in via residuale.

In considerazione della natura di alcune attività formative (es. laboratori di cucina, pasticceria, panificazione), caratterizzate da un utilizzo variabile e non sempre predeterminabile di materiali di consumo, è ammessa l'indicazione di una **voce di costo aggregata per singolo modulo/laboratorio formativo** (es. "Materiali per laboratorio di cucina").

In tal caso, in fase di candidatura dovrà essere:

- indicato il **costo complessivo dei materiali per ciascun modulo formativo**;
- garantita la coerenza del costo rispetto alla durata, al numero di partecipanti e alla tipologia di attività previste.

Ai fini dell'ammissibilità, resta fermo che:

- i materiali devono essere **strettamente funzionali alle attività formative**;
- deve essere rispettato il limite previsto dall'Avviso per i beni (es. € 516,46 per singolo bene).

Si precisa inoltre che, qualora nella scheda costi dell'allegato il valore unitario indicato determini automaticamente la segnalazione (es. cella evidenziata in rosso per superamento della soglia di € 516,46), tale evidenza **non è di per sé ostativa**, qualora si tratti di una valorizzazione aggregata riferita a materiali di consumo o a voci non riconducibili a singoli beni unitari.

Tale modalità semplificata deve tuttavia essere utilizzata **solo nei casi in cui risulti oggettivamente non praticabile una puntuale analisi di dettaglio**.

A tal fine, è richiesta la trasmissione, in fase di candidatura, di una **dichiarazione integrativa rafforzata**, nella quale il soggetto proponente attesti:

- le motivazioni specifiche per cui non è stato possibile procedere a un dettaglio analitico dei materiali (es. variabilità delle materie prime, dipendenza da approvvigionamenti non standardizzati, natura laboratoriale delle attività);

- che i costi dei materiali sono stati stimati nel rispetto dei limiti previsti dall'Avviso;
- che non sono inclusi beni di valore unitario superiore ai massimali consentiti;
- che i costi non risultano già ricompresi nelle Unità di Costo Standard (UCS), ove applicate.

Resta inteso che in fase di gestione e rendicontazione dovrà essere garantita la **tracciabilità e il dettaglio analitico delle spese effettivamente sostenute**, coerentemente con l'importo preventivato.